



Società Cooperativa

Sede Legale: Via Danimarca, 167 - 41100 MODENA

Telef. (059) 411111 (con selezione passante)

Fax. (059) 411200

C. F. e Part. IVA n. 00175840362

Reg Imprese C.C.I.A.A. di Modena n° 00175840362

STATUTO

Aggiornato con l'Assemblea Straordinaria del 17/12/2004

Notaio dottor RITA de VICTORIIS MEDORI

Atto rep. n. 42756 – racc n. 8752

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1)

E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione di: **"COOPERATIVA DI COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA"**; essa ha sede in Modena, all'indirizzo risultante dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi Regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Il domicilio di ogni Socio per i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal libro soci.

Art. 2)

La Cooperativa avrà durata fino al 31 Dicembre 2059 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3)

Lo scopo che i Soci Cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Cooperativa alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni

economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico i Soci, all'atto della ammissione o successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle relative disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

Conseguentemente la tutela dei Soci Cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto e dei Regolamenti interni.

La Cooperativa ha scopo mutualistico senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, e alle Leghe Cooperative e Mutue territoriali nella cui giurisdizione ha la propria Sede sociale.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di Categoria ed alle relative Associazioni periferiche aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non Soci.

Art. 4)

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e all'interesse dei Soci ha per oggetto e provvede a:

- 1) assumere in concessione e/o in appalto dallo Stato, Enti Pubblici e da Privati

lavori edili ed infrastrutturali di qualsiasi natura;

- 2) assumere la concessione in appalto dallo Stato, da Enti Pubblici e da Privati di servizi e forniture nonché la gestione di servizi anche fra loro integrati, connessi ed accessori ai lavori di cui al punto 1);
- 3) acquistare, costruire in proprio, permutare immobili di qualsiasi natura, a vendere o ad affittare qualunque tipo di immobile;
- 4) istituire o a gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti, magazzini e negozi necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- 5) acquistare e prendere in affitto aree, magazzini, officine, cantieri, macchinari, autoveicoli strumentali e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale, nonché vendere od affittare i medesimi;
- 6) acquistare, fabbricare e vendere materiale edilizio, manufatti in cemento, strutture prefabbricate in cemento armato anche precompresso, stucchi e decorazioni, ed in genere tutti i materiali e manufatti connessi ed accessori all'edilizia;
- 7) a gestire un'attività riferentesi all'arte della scultura e del marmista per uso proprio e per la vendita a terzi;
- 8) assumere da Enti Pubblici o da Privati attività di progettazione, direzioni lavori e di gestione delle opere realizzate;
- 9) istituire apposite sezioni, rette da particolari Regolamenti, per la gestione dei fondi speciali assegnati ed istituiti per l'istruzione professionale, assistenza sanitaria, culturale, ricreativa e mutualistica in genere a favore dei Soci e loro familiari.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni

contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti al medesimo, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) costituire ed assumere partecipazioni in società, anche consortili, consorzi, associazioni e fondazioni e dar vita e partecipare in qualsiasi forma a rapporti di associazione o collaborazione con imprese ed enti, anche pubblici in genere;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, agli approvvigionamenti ed il credito;
- c) assumere mutui e finanziamenti in genere, prestiti cambiari, affidamenti bancari e prestare garanzie, sia reali che personali nonché ogni e qualsiasi altra garanzia, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative e di terzi;
- d) coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche e di propaganda cooperativa; partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio, nei rapporti fra i Soci delle Cooperative consorziali ed in quelli fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;
- e) la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, per la raccolta di

prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia; é pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;

- f) la Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- g) la Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 59 del 31/01/1992;
- h) la Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5)

Il numero dei Soci Cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci Cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo (18°) anno di età, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come Soci Cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Non possono essere Soci Cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, in imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa e che svolgano una attività effettivamente concorrente con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione nell'esaminare la richiesta di ammissione dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i proponenti nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Sono Soci Cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della Cooperativa;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali, anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa, come definito nell'apposito Regolamento interno.

Art. 6)

Chi intende essere ammesso come Socio Cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di attività della Cooperativa, delle

specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni, dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;

- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti di legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accerta l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel successivo art. 8, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventerà operativa e sarà annotata sul libro dei soci dalla data della comunicazione stessa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante Socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Art. 7)

I Soci Cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

I Soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo (1/10) del numero complessivo dei Soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo (1/20) quando la Cooperativa ha più di 3.000 (tremila) Soci, gli stessi hanno inoltre il diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di propria fiducia.

Tali diritti non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art. 8)

E' fatto divieto ai Soci Cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e svolgano una attività concorrente, o prestare lavoro a favore di terzi esercenti attività concorrenti,

nonché esercitare in proprio imprese identiche ed affini a quelle esercitate dalla Cooperativa o avere interessenze dirette nelle medesime salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Possono conservare il rapporto sociale i Soci ai quali la Cooperativa richieda di prestare la propria attività presso consorzi, società di qualsiasi tipo, collegate o controllate, enti o associazioni in genere, costituite o partecipate dalla Cooperativa, sul territorio italiano o estero, nonché i Soci che assumano incarichi presso le Associazioni di tutela del Movimento Cooperativo a cui la Cooperativa aderisce.

Art. 9)

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.

RECESSO – ESCLUSIONE – MORTE

Art. 10)

La qualità di Socio Cooperatore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte.

Art. 11)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui ulteriore rapporto di lavoro, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del Socio Cooperatore non può essere parziale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, lo legittimino.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione che dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata, del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12)

I Soci receduti per pensionamento possono presentare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione del recesso pena la decadenza definitiva ed inappellabile, domanda scritta d'ammissione a Socio Onorario.

Il Socio Onorario potrà partecipare alle Assemblee della Cooperativa e non potrà essere eletto Consigliere di Amministrazione.

Possono diventare Soci Onorari della Cooperativa, con deliberazione in questo caso dell'Assemblea Ordinaria, anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

Art.13)

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto mutualistico o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto i);
- b) che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;

- c) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo, salva, in quest'ultimo caso, la diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione;
- d) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8 in assenza di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali;
- g) che senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o sedi secondarie;
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitati dall'art. 1455 del Codice Civile;
- j) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- k) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- l) che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 14)

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata oppure raccomandata a mano con firma per avvenuto ricevimento.

Alla deliberazione di recesso e di esclusione del Socio Cooperatore, consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in caso di esclusione ed in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione.

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate al previo tentativo di conciliazione, regolato dall'art. 44 del presente Statuto e, successivamente, in caso di mancata conciliazione, alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 44 e 45 del presente Statuto.

I Soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione di cui al primo comma, dovranno ricorrere al tentativo di conciliazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle comunicazioni ivi indicate.

Art. 15)

I Soci Cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota da essi effettivamente versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 31/01/1992 o attribuita a titolo di ristorno. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, è divenuto operativo.

Il pagamento salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a

concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione della frazione della quota attribuita a titolo di ristorno può essere effettuata in più rate, in un massimo di 5 (cinque) anni, unitamente agli interessi legali ai sensi dell'art. 2535 ultimo comma del codice civile.

Art. 16)

In caso di morte del Socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, ed eventualmente attribuita a titolo di rivalutazione e di ristorno, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 17)

I Soci Cooperatori receduti, od esclusi e gli eredi del Socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva prevista dalla legge) dal quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO E RISTORNO DEI

SOCI COOPERATORI

Art. 18)

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i Soci, le prestazioni di lavoro, il relativo trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, con le maggioranze previste per le Assemblee Straordinarie.

Il Regolamento definisce inoltre:

- a) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i Soci;
- b) le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione o riduzione delle prestazioni lavorative del Socio, ed i relativi effetti;
- c) i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte;
- d) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Art. 19)

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione dei ristorni ai Soci Cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti nell'apposito Regolamento e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente Statuto.

Il ristorno potrà essere attribuito:

- mediante corresponsione ai Soci a titolo di integrazione delle retribuzioni

medesime;

- mediante aumento della quota sociale, anche in deroga all'art. 2525 del cod. civ.;
- mediante emissione dei titoli di cui agli artt. n. 4 e n. 5 della legge n. 59 del 31/01/1992.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 20)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III° del presente Statuto, possono essere ammessi a Soci della Cooperativa Soci Sovventori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 59 del 31/01/1992.

Possono essere ammessi quali Soci Sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, gli altri enti, società e soggetti diversi.

Art. 21)

I conferimenti dei Soci Sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore di € 100,00 (cento virgola zero zero).

Detti conferimenti costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Art. 22)

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in sede di emissione dei titoli, le azioni dei Soci Sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. A tal fine il Socio Sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta)

giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio Sovventore che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso inutilmente il predetto termine il Socio Sovventore sarà libero di vendere all'acquirente indicato.

Art. 23)

L'emissione delle azioni destinate ai Soci Sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al dividendo assegnato ai Soci Cooperatori;
- le modalità di attribuzione del diritto di voto;
- l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione sulle azioni emesse, motivata dal Consiglio di Amministrazione;
- l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al precedente art. 22;
- le modalità con cui il Socio Sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del Socio Sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24)

A ciascun Socio Sovventore potrà essere attribuito un numero di voti differenziato

in relazione ai conferimenti apportati, mai superiore a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione.

Nel caso in cui il Socio Cooperatore sia anche Socio Sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale Socio Cooperatore.

I Soci Sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei Soci Sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori.

In caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei Soci Sovventori, dopo la riduzione del capitale conferito dai Soci Cooperatori.

Inoltre, in caso di scioglimento della Cooperativa, alle azioni di sovvenzione spetta il diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei Soci Cooperatori, per il loro intero valore.

Art. 25)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del cod. civ. ai Soci Sovventori è attribuito il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso ovvero stabilire un periodo maggiore.

In questi casi, come nel caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 – comma 2° della Legge n. 59 del 31/01/1992 e dopo avere detratto le eventuali perdite gravanti sul fondo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai Soci Sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci Cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni

concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferibilità delle azioni.

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 26)

Con delibera dell'Assemblea Ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. n. 5 della legge n. 59 del 31/01/1992 e dall'art. 4 del presente Statuto.

In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo fra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso i competenti Uffici.

Il valore di ciascuna azione è di € 100,00 (cento virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai Soci Cooperatori e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i Soci Cooperatori. Ad esse spetta una remunerazione maggiorata di 2 (due) punti percentuali rispetto ai dividendi dei Soci Cooperatori.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposita delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con la quale verranno stabiliti in particolare:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- la sua eventuale durata minima o le modalità con cui può essere esercitata la facoltà di recesso;
- le modalità di esercizio del diritto di opzione da parte dei Soci Cooperatori e lavoratori della Cooperativa a norma dell'art. 5 – comma 5° della legge n. 59 del 31/01/1992;
- i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini della emissione delle azioni.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del cod. civ. ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa è attribuita la facoltà di recesso, che potrà essere esercitato quando sia decorso il periodo minimo di 3 (tre) anni dalla data di iscrizione nel libro dei soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la facoltà di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, così come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, dopo aver detratto le perdite.

I possessori delle azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e i termini previsti dal regolamento di emissione;
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'Assemblea Speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per l'Assemblea Ordinaria dei Soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei possessori dei titoli.

Per partecipare alle Assemblee Speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale.

L'Assemblea Speciale delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e nomina il rappresentante comune.

Il rappresentante comune può esaminare il libro soci e il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee e chiederne estratti; può assistere alle Assemblee dei Soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la Cooperativa stessa.

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Art. 27)

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai

sensi degli artt. 2410 e seguenti del cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea Straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

In ogni caso, la remunerazione degli strumenti finanziari di debito sottoscritti dai Soci Cooperatori non può essere superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 del cod. civ.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari di debito nonché al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 28)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - i. dalle quote dei Soci Cooperatori, ciascuna del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;

- ii. dalle azioni dei Soci Sovventori, ciascuna del valore nominale di € 100,00 (cento virgola zero zero) destinate al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 – lettera g) del presente Statuto;
- iii. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore nominale di € 100,00 (cento virgola zero zero);
- b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art. 30 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o riserva costituiti dall'Assemblea e/o previsti per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci e gli Azionisti di partecipazione cooperativa nei limiti del capitale sottoscritto ed eventualmente attribuito.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i Soci e gli Azionisti di partecipazione cooperativa durante la vita della Cooperativa nè all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346 – 1° comma del cod. civ.

Art. 29)

Le quote sottoscritte dai Soci Cooperatori potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 10% (dieci per cento) entro 45 (quarantacinque) giorni dall'ammissione a Socio;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il versamento del capitale rappresentato dalle altre categorie di azioni dovrà essere effettuato secondo i termini stabiliti dall'Assemblea che ne delibera l'emissione.

GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

Art. 30)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nonché della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi Soci Cooperatori.

Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i Soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 19 eventualmente ratificando lo stanziamento operato dagli amministratori e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i Soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge n. 904 del 16/12/1977;
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59

del 31/01/1992;

- c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai Soci Cooperatori e dai Soci Sovventori, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 7 della legge n. 59 del 31/01/1992;
- d) ad eventuale dividendo ai Soci Cooperatori che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 del cod. civ., rispetto al capitale sociale effettivamente versato;
- e) ad eventuale dividendo ai Soci Sovventori e agli Azionisti di partecipazione cooperativa, nei limiti e con le modalità stabilite rispettivamente dagli articoli 23 e 26 del presente Statuto;
- f) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 19 del presente Statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero alle riserve ed ai fondi di cui all'art. 28, mai divisibili fra i Soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge n. 904 del 16/12/1977;

L'Assemblea può sempre deliberare che il dividendo di cui alla lettera d) venga destinato ad aumento delle quote sociali sino al limite massimo stabilito dalle leggi vigenti.

L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% (tre per cento) da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 31)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale;.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 32)

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) invio ai Soci con lettera raccomandata, anche a mano, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, spedita o consegnata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno

dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo (3°) comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 33)

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto deputato al Controllo Contabile;
- 4) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli Amministratori per la loro attività collegiale, ai Sindaci e al soggetto incaricato del Controllo Contabile;
- 5) approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze richieste per le Assemblee Straordinarie;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del Controllo Contabile;
- 7) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente Statuto, approvandone annualmente, in sede di approvazione di bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'Assemblea Speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;

- 8) delibera l'erogazione di trattamenti economici ulteriori in base a quanto previsto nel Regolamento interno ai sensi delle disposizioni di legge;
- 9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto;
- 10) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei Soci ai fini della soluzione della crisi;
- 11) delibera, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 12) definisce uno o più Regolamenti interni sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i Soci Cooperatori, sui relativi criteri, condizioni e modalità e sui trattamenti economici, da approvarsi con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria;
- 13) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa, e possibilmente entro il mese di Dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo (1/10) dei Soci Cooperatori, e dei Soci Sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- sulle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei Liquidatori;
- sull'emissione delle azioni di sovvenzione, di partecipazione cooperativa nonché degli strumenti di debito, ai sensi degli art. 23 -, 26 e 27 del presente Statuto;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Le proposte di competenza dell'Assemblea Straordinaria devono essere illustrati dagli Amministratori nel modo più semplice ai Soci che ne fanno richiesta, nei 10 (dieci) giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Art. 34)

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei voti spettanti ai Soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Cooperativa per cui occorrerà la

presenza diretta o per delega della metà più uno dei voti spettanti ai Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei voti presenti o rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 35)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 36)

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ogni Socio Cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Ciascun Socio Sovventore potrà avere diritto ad un numero di voti differenziato in relazione ai conferimenti apportati, secondo quanto stabilito dalla delibera dell'Assemblea.

In ogni caso i voti attribuibili ai Soci Sovventori non possono superare un terzo (1/3) dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Il Socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro Socio appartenente alla medesima categoria di socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni Socio delegato non può rappresentare più di 2 (due) Soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione Nazionale di categoria

e le Associazioni Cooperative Provinciali e Regionali a cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 37)

L'Assemblea, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dall'Amministratore più anziano di età.

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorrono, due o più Scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare: la data dell'Assemblea, l'identità e il numero dei Soci partecipanti (anche mediante allegato), le modalità e i risultati delle votazioni, l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 38)

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero variabile di Consiglieri, che va da un minimo di n. 9 (nove) a un massimo di 21 (ventuno), eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i Soci.

Spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da Soci Cooperatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione permangono in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili ma non possono permanere in carica per più di 3 (tre) mandati consecutivi. In ogni caso, gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta all'Assemblea determinare le eventuali medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente e ne determina la durata della carica.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 – 4° comma del cod. civ., ed i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei Soci nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo, ove nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con la periodicità di 90 (novanta) giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure su domanda di almeno un terzo (1/3) dei

Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, fax o messo incaricato in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno 1 (uno) giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria della Cooperativa.

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, documentando la sussistenza del requisito della prevalenza.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i Regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- f) deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 4 – 2° comma;
- g) licenziare ed assumere il personale, fissandone le mansioni, le attribuzioni, la retribuzione e gli Istituti normativi applicabili, provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e, se ne ricorrono le condizioni e le esigenze, dei dirigenti;
- h) conferire procure, sia generali che speciali; nominare eventuali Direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci e nonché in merito alle eventuali penali da applicare ai Soci esclusi;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea dei Soci;
- k) delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai Soci Cooperatori e sulle modalità di versamento.

Art. 39)

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del cod. civ.

La sostituzione di un Amministratore Socio deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di Soci alla quale apparteneva l'Amministratore da sostituire.

PRESIDENTE

Art. 40)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad altri membri del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 41)

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) Sindaci Effettivi eletti dall'Assemblea fra i non Soci. Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea 2 (due) Sindaci Supplenti.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° (terzo) esercizio della

carica; essi sono rieleggibili.

Art. 42)

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento. I Sindaci relazionano in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge e possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 43)

Il Controllo Contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, ai sensi degli artt. 2409/bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di Controllo Contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale; l'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° (terzo) esercizio dell'incarico.

L'Assemblea, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 2409/bis, 3° comma del cod. civ., potrà affidare il Controllo Contabile al Collegio Sindacale.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 44)

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Cooperativa e ciascuno Socio, ovvero fra i Soci medesimi, in materia di recesso ed esclusione, nonché su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali e/o, più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Modena, cui le parti si riportano, che deve essere esperito a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione o comunque di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

Si conviene espressamente che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa sono assolutamente riservate e non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale procedura avviata a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e

dell'insuccesso della conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa.

Il Regolamento del Servizio di Conciliazione a cui si fa riferimento nella fattispecie prima menzionata è quello vigente al momento dell'avvio della procedura.

Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione del Collegio Arbitrale composto nei modi di cui al successivo art. 45, da esperirsi a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione o comunque di conoscenza dell'esito negativo del tentativo di conciliazione.

Art. 45)

Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Modena, il quale provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Ove il soggetto designato non provveda entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata a.r., la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

Gli Arbitri decideranno in via rituale, secondo diritto, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

Il compenso degli Arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003.

TITOLO IX

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 46)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 47)

In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, il rimborso del capitale effettivamente versato dai Soci Cooperatori e dei conferimenti effettuati dai Soci Sovventori, delle eventuali attribuzioni per rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 31/01/1992 o a titolo di ristorno ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione previsti dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31/01/1992.

TITOLO X

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Art. 48)

La Cooperativa osserva, ai sensi dell'art. 2514 del cod. civ., le seguenti clausole mutualistiche:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci Cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- c) il divieto di distribuire le riserve fra i Soci Cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 49)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei Soci riuniti in Assemblea.

F.to Ivano Malaguti

F.to Notaio Rita de Victoriis Medori